

SS 2133  
N. 4318  
14/12/15

## CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI E VIGILANZA PER L'UNITA' TERRITORIALE ACI DI CATANIA

Tra

L'A.C.I. - L'UNITA' TERRITORIALE DI CATANIA (di seguito chiamato ACI), con sede in Via Sabotino n°3, codice fiscale n. 00493410583, partita IVA 00907501001, nella persona della Dr.ssa Grazia Maria Grasso in qualità di Dirigente dell'Unità Territoriale ACI di Catania

e

la Società SICURTRANSPORT (di seguito chiamata Società) con sede in .PALERMO via Papa Sergio I 49 codice fiscale e partita IVA 00119850824, nella persona di Salvatore Finazzo in qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della società

premessi che

- a) con determinazione n 6 del 12/05/2015 è stata autorizzata la procedura in economia per l'affidamento dei servizi di vigilanza e trasporto valori per la Sede dell'Unità Territoriale ACI di CATANIA, ai sensi degli artt.53, 54 1°comma, lett.w) e 59 del manuale delle procedure negoziali dell'Ente autorizzato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012;
- b) con determinazione n.10 del 16/10/2015, i servizi sono stati affidati alla Società SICURTRANSPORT, la quale ha formulato l'offerta più bassa, in conformità al paragrafo 5 della lettera d'invito, prot.n. 1944/15 del 20/05/2015;
- c) l'efficacia del contratto è condizionata risolutivamente all'esito delle verifiche in corso presso le competenti Amministrazioni, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000, relative al possesso dei requisiti necessari all'espletamento del servizio ed a quelli dichiarati in sede di partecipazione alla trattativa in argomento;
- d) la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative, in particolare di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza e trasporto valori nella Provincia di Catania, ai sensi dell'art.134 del T.U.L.P.S. e dell'art.256 bis del relativo Regolamento di esecuzione;
- e) la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato tecnico (Allegato A);
- f) la Società ha prestato garanzia sotto forma di Polizza fidejussoria n. 2092543, stipulata con COFACE, nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- g) il numero di CIG rilasciato dall'AVCP è **62492070C2** e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
- h) il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è il Direttore dell'Unità Territoriale ACI di catania, Dott.ssa Grazia Maria Grasso;

si stipula e si conviene quanto segue:

### ART.1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
2. I servizi sono regolati :
  - dal presente contratto;

- dalla dichiarazione di offerta economica presentata dalla Società, che al presente contratto si allega (Allegato n.2).
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme del codice civile e le disposizioni di legge, i regolamenti ed i Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di vigilanza e trasporto valori.
  4. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
  5. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

## **ART.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto ha per oggetto:

- il servizio di vigilanza mediante collegamento con ponte radio alla centrale operativa della società dei sistemi di sicurezza passiva installati presso i locali dell'Ufficio (via SABOTINO 3 CATANIA) comprensivo del pronto intervento, in caso di segnalazione del sistema d'allarme;
- il servizio di prelievo e trasporto di plichi e contenitori già sigillati, contenenti denaro ed altri valori come descritto nell'allegato A ;
- il servizio di vigilanza nelle ore prossime all'apertura;
- eventuale servizio di custodia valori da attivare dietro richiesta dell'ACI;
- trasporto e ritiro documenti c/o Dipartimento Trasporti Terrestri – Catania;
- servizio di approvvigionamento monete presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sede di Catania o presso la Banca d'Italia sede di Catania.

## **ART.3 – SERVIZIO DI VIGILANZA**

1. Il servizio di vigilanza mediante collegamento del sistema d'allarme alla centrale operativa della Società dovrà assicurare la salvaguardia e la sicurezza dell'immobile e dei beni ivi contenuti, nonché un servizio di pronto intervento in caso di segnalazione del sistema d'allarme, come specificato nell'Allegato A.

## **ART.4 - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI**

1. La Società dovrà assicurare un servizio quotidiano di prelievo e trasporto di plichi e contenitori già sigillati, contenenti denaro ed altri valori, in conformità alle modalità ed alle condizioni previste nell'Allegato A e verso corrispettivo degli importi.
2. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire o ritardare il prelievo e la consegna dovranno essere tempestivamente comunicate dalla Società. In caso contrario, l'ACI potrà applicare le penali di cui all'art.21.
3. Del pari, sarà cura dell'ACI comunicare tempestivamente ogni causa che dovesse ritardare o impedire la consegna dei plichi alle guardie autorizzate al prelievo; la tempestiva comunicazione inibisce una eventuale pretesa economica della Società per il servizio non espletato.
4. In particolare la Società dovrà assicurare il servizio di trasporto di plichi e contenitori, già sigillati, contenenti denaro ed altri valori, in conformità alle modalità stabilite nel presente articolo.
5. Le operazioni di prelievo dei plichi e/o contenitori sigillati avranno luogo presso l'Ufficio Provinciale ACI di CATANIA, VIA SABOTINO 3, nei giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14:00
6. Al fine del corretto espletamento del servizio, le guardie giurate della Società si presenteranno, nel luogo ed all'orario sopra indicati, ai funzionari dell'ACI all'uopo incaricati dal Dirigente e

riceveranno in consegna i plichi e/o i contenitori sigillati contenenti i valori da trasportare ed i relativi documenti di accompagnamento.

7. All'atto della ricezione le guardie sottoscriveranno apposita ricevuta comprovante l'avvenuta consegna da parte degli incaricati ACI, nonché l'idoneità e l'integrità dei plichi e/o dei contenitori ricevuti.
8. Qualora, all'atto della consegna, i plichi e/o i contenitori sigillati risultassero manomessi o non regolarmente sigillati, le guardie stesse ne rifiuteranno la ricezione, richiedendo il Dirigente (o ad un suo incaricato) l'immediato ripristino dell'integrità; di ciò ne daranno sollecita comunicazione alla Società ed all'ACI.
9. Ultime le operazioni di prelievo, le guardie giurate provvederanno a trasportare i plichi e/o contenitori sigillati alle destinazioni di seguito indicate :

**SEDE CENTRALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SITO IN CORSO SICILIA  
N.30 – CATANIA**

Durante il trasporto le guardie non dovranno in nessun caso lasciare i valori incustoditi.

10. Giunte presso le banche e/o gli uffici postali sopra indicati, le guardie giurate provvederanno ad eseguire materialmente, presso i relativi sportelli, le operazioni di versamento ed ogni altra operazione che si rendesse necessaria, nonché a sottoscrivere, per ricevuta, i documenti predisposti a tal fine dagli Istituti bancari e dagli Uffici Postali.
11. Al termine delle suddette operazioni ed in ogni caso entro le ore 15:00 del giorno successivo, le guardie giurate provvederanno a riconsegnare all'ACI le ricevute ritirate dalle banche e dagli uffici postali.
12. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire o ritardare il prelievo e la consegna dovranno essere tempestivamente comunicate dalla Società.
13. In caso contrario, l'ACI eseguirà in danno della Società, a mezzo altra Ditta, le operazioni di cui al presente articolo. Del pari, sarà cura dell'ACI comunicare tempestivamente ogni causa che dovesse ritardare o impedire la consegna dei plichi alle guardie autorizzate al prelievo; la tempestiva comunicazione inibisce una eventuale pretesa economica della Società per il servizio non espletato.

**ART.5 - DURATA - PROROGA**

1. Il presente contratto ha la durata di **due** anni, con decorrenza dal **01/01/2016** e fino al **31/12/2017**.
2. La durata complessiva del contratto potrà essere prorogata dall'ACI, per garantire la continuità del servizio stesso, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fino ad un massimo di 6 (sei mesi), mediante comunicazione scritta alla Società entro la scadenza del termine di cui al 1° comma, ove sia necessario per assicurare il completamento ed il perfezionamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento.
3. Resta ferma la facoltà per ACI di recedere anche parzialmente dal contratto come previsto al successivo art.24.

**ART.6 - PERIODO DI PROVA**

1. Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata.
2. Nell'eventualità di recesso, alla Società spetterà il solo corrispettivo per i servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

**ART.7 – SERVIZI STRAORDINARI**

- 1 L'ACI si riserva la facoltà di richiedere, con un preavviso minimo di 4 (quattro) ore, per esigenze straordinarie, limitate nel tempo ed aventi carattere occasionale, l'espletamento di maggiori prestazioni in ordine ai servizi oggetto del contratto.

2. In casi eccezionali, qualora sia necessario per assicurare esigenze sopravvenute di sicurezza, l'ACI potrà richiedere prestazioni straordinarie con un preavviso di 2 (due) ore.
3. La Società dovrà comunque assicurare la prosecuzione del servizio oltre l'orario contrattualmente definito nei casi in cui esigenze istituzionali e/o organizzative non prevedibili lo rendessero necessario.
4. Tali prestazioni saranno contabilizzate in base ai corrispettivi previsti all'art.14 per le prestazioni ordinarie con riferimento ad ogni tipologia di servizio.

#### **ART.8 – VARIANTI DEL SERVIZIO**

1. L'ACI potrà richiedere alla Società, nei casi previsti dal comma 2 dell'art.311 del D.P.R. n.207/2010, anche in via saltuaria ed occasionale, variazioni, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto che la Società è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
2. Nel caso in cui la variazione superi il suddetto limite di un quinto, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società, tenuto conto dei parametri economici indicati all'art.16.
3. Le cause impreviste o sopraggiunte che possono determinare variazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, ipotesi di ristrutturazione organizzativa quali chiusura/apertura di uffici, rilascio di locali tenuti in locazione ovvero acquisizione di nuovi locali, ipotesi di riduzione/aumento del personale in servizio, intensificazione di alcuni servizi ovvero modifiche organizzative e logistiche che rendano, a parere dell'ACI, superflue le prestazioni, nonché esigenze sopravvenute determinate da misure ed interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi gestionali.
4. Oltre alle varianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità al comma 3 del suddetto art.311 del D.P.R. n.207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, l'ACI, nel proprio esclusivo interesse, potrà richiedere alla Società varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto.
5. In ogni caso, in conformità al comma 6 dell'art.311 del DPR n.207/2012, con la sottoscrizione del presente contratto, la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall'ACI, tramite il Responsabile/Direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art.311 del DPR n.207/2012, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **ART.9 – ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO**

1. Il servizio verrà eseguito dalla Società con la massima cura, diligenza e puntualità, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio, nonché sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.
2. La Società assicura lo svolgimento del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini contenuti nel presente contratto e negli allegati, nel pieno rispetto delle prescrizioni di leggi e dalle norme deontologiche ed etiche vigenti in materia.
3. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che saranno impartite dal referente ACI, nonché a dare tempestivamente e comunque non oltre le

24 ore all'ACI comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.

4. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione dei locali e della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
5. La Società si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e negli allegati che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento delle prestazioni e per assicurare le finalità di ogni servizio richiesto.

#### **ART.10 – ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO**

1. La Società si impegna ad utilizzare strumentazioni, attrezzature e materiali idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. Sono a carico della Società le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione di tutte le strumentazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste.
3. In considerazione della evoluzione tecnologica nel settore, la Società si impegna affinché le strumentazioni tecnologiche ed informatiche messe a disposizione per lo svolgimento del servizio siano disponibili sempre nelle versioni tecnologicamente più avanzate.

#### **ART.11 PERSONALE ADDETTO**

1. La Società si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con allegate le relative foto, specificando le generalità, la qualifica ed il numero di matricola; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato o di eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata e, durante lo svolgimento del servizio, dovrà indossare l'uniforme, essere munito di pistola, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza e dovrà essere radiocollegato con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili della Società ovunque operanti.
3. Tenuto conto dell'importo trasportato che ammonta ad un massimo giornaliero di €. **22.000,00** (VENTIDUEMILA/00), il servizio di trasporto valori verrà svolto da n. 2 guardie giurate a mezzo furgone blindato, adeguatamente coperto da garanzie assicurative ed avente una struttura adeguata ai limiti quantitativi di valore indicati nella relativa polizza, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni normative vigenti.
4. La Società garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
5. Durante la permanenza nei locali dell'ACI il personale della Società dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'ACI sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'ACI stesso.
6. In caso di assenza dell'addetto al servizio, la Società, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell'ACI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Società si impegna a soddisfare le richieste dell'ACI con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.

8. La Società dovrà vietare al personale di effettuare nei locali dell'ACI qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di oggetto del presente contratto.
9. La Società si impegna a tenere comunque indenne l'ACI da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.
10. Il personale dovrà mantenere l'assoluta segretezza su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e la sicurezza di ACI e, più in generale, dovrà astenersi dal divulgare qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza in relazione allo svolgimento del servizio e/o dal visionare documenti in arrivo o in partenza.
11. Il personale è, altresì, obbligato a rispettare tutte le regole e i divieti vigenti sui luoghi di lavoro, in conformità alle disposizioni organizzative interne dell'ACI.

#### ART.12 – SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi oggetto del contratto proclamato dalle organizzazioni sindacali, la Società dovrà preavvisare l'ACI con la maggiore tempestività possibile.

L'ACI opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

#### ART.13- RAPPORTI TRA LE PARTI

1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società.
2. Per l'ACI i rapporti verranno tenuti con il Dirigente L'Unità Territoriale ACI di Catania, Responsabile dell'esecuzione del contratto o con un suo incaricato che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, controllare che il servizio sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.

#### ART.14 - CORRISPETTIVO

1. Per il servizio oggetto del presente contratto l'ACI corrisponderà alla Società il compenso di seguito indicato:
  - € 65,00 (Euro SESSANTACINQUE/00) IVA esclusa, quale canone mensile per il servizio di vigilanza mediante collegamento del sistema d'allarme;
  - € 19,23 (Euro DICIANNOVE/23) IVA esclusa, quale compenso per ogni trasporto effettuato per il servizio di trasporto valori.
  - € 8,33 (Euro OTTO/33) IVA esclusa, quale compenso (orario) per il servizio di vigilanza nelle ore vicine all'apertura;
 Gli eventuali interventi su segnalazione del sistema d'allarme sono ricompresi nel canone mensile del collegamento.
2. Tali corrispettivi si intendono validi ed operanti anche per gli impieghi straordinari di cui all'art.7. Tenuto conto dei compensi di cui al precedente 1° comma e delle prestazioni che richieste, l'importo complessivo del servizio per la durata contrattuale, dal 01/01/2016 al 31/12/2017, ammonta presuntivamente ad € 15,505,36 (QUINDICIMILACINQUECENTOCINQUE/36), esclusa IVA.
3. Gli oneri per la sicurezza verranno riconosciuti per l'intero periodo contrattuale in misura pari per ciascun anno, ad € 25,00, oltre IVA. I suddetti importi complessivi rappresentano una quota del corrispettivo riconosciuto all'impresa in forza del contratto e dell'offerta economica, talché la determinazione degli oneri per la sicurezza, in ottemperanza all'art.26, comma 5 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., non comporta – in alcun modo – incremento dei costi per l'ACI.

## ART.15 - REVISIONE

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla revisione periodica dei corrispettivi unitari indicati nell'art. 14.
2. Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle condizioni economiche di miglior favore, a decorrere dal secondo anno di appalto, dietro apposita istanza della Società, detto corrispettivo potrà essere adeguato qualora eventuali scatti della contingenza o accordi di categoria imponessero sensibili aumenti salariali e provocassero aggravii degli oneri previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente della Società.
3. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all'ACI almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza annuale e dovranno essere supportate da idonea documentazione quale la dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro attestante gli aumenti intervenuti nel costo della manodopera nel settore delle imprese svolgenti attività di vigilanza. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
4. L'adeguamento sarà comunque accordato all'esito di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del presente contratto, la revisione verrà operata, su base annuale, sulla scorta dei dati di cui all'articolo 7, comma 4°, lett.c) e comma 5° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
5. In caso di proroga espressa per un periodo di 6 (sei) mesi, come previsto dall'articolo 6, l'importo dell'appalto non sarà soggetto a variazione.

## ART.16 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, salvo diverse disposizioni, la Società dovrà emettere una fattura mensile posticipata che dovrà essere trasmessa all'ACI - Unità Territoriale di Catania esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio gestito dal Ministero dell'Economia, come previsto dalla legge 244/2007, art. 1 commi 209-214.
2. Per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, le fatture dovranno portare in evidenza la tipologia del servizio svolto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **62492070C2**, unico per tutto il periodo contrattuale, il numero di contratto e i numeri di ordine di acquisto (ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI - SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno, di volta in volta, comunicati.
3. La fattura dovrà, inoltre, essere corredata da un report di esecuzione lavoro dal quale dovrà risultare ogni attività svolta, nonché le ore di servizio effettivamente prestate.
4. La Società prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture e la trasmissione dei report sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.
5. Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge, salvo diverse negoziazioni tra le parti, presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente postale o bancario dedicato, comunicato dalla Società in sede di stipula del contratto, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi. Per tale verifica ci si avvarrà anche delle segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all'esattezza degli obblighi contrattuali.
6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
7. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15



(quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.

8. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente potrà provvedere ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze accertate.
9. Ai sensi del comma 8 dell'art.6 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
10. L'ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art.48-bis del DPR n.602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dall'art.3 del decreto di attuazione di cui sopra.

#### **ART.17 - VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. L'ACI potrà, in qualunque momento, anche senza preavviso, - sia in proprio sia per mezzo di incaricati - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'esatto adempimento del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nelle leggi, nel presente contratto o impartite dal Responsabile ACI.
2. Nel caso di risultanze negative, l'ACI ne darà comunicazione alla Società prima per le vie brevi, poi con apposita contestazione scritta, fissando un congruo termine per l'adempimento; nel caso in cui l'inadempimento si protragga, l'ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, secondo quanto previsto all'art.34.

#### **ART.18 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

1. La Società si obbliga :

- ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima cura, sollecitudine e riservatezza, nonché ad impiegare i necessari mezzi di difesa e di sicurezza dei valori trasportati;
- ad applicare nei confronti del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali di categoria;
- a provvedere al versamento di tutti i contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori, nonché ad osservare tutte le norme legislative in materia di rapporti di lavoro;
- in caso di sciopero del proprio personale, a darne immediata comunicazione all'ACI, fermo restando l'obbligo di assicurare l'espletamento del servizio ove necessario a garantire il regolare svolgimento delle attività di istituto dell'ACI.

#### **ART.19 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'**

1. La Società è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari in materia di trasporto valori.
2. La Società è responsabile dell'opera del personale dalla stessa dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni previste dai locali regolamenti.
3. La Società si impegna a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
4. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
5. La Società assume la responsabilità del trasporto valori e della regolarità delle operazioni di versamento presso gli Istituti Bancari e gli Uffici Postali effettuate dai propri dipendenti con le

modalità indicate nell'articolo 6 del presente contratto, impegnandosi a risarcire direttamente ed integralmente ogni danno che l'ACI dovesse subire indipendentemente dalle condizioni inserite nella polizza stipulata a copertura dei rischi derivanti dal trasporto valori e, a maggior ragione, qualora la stessa dovesse risultare, per qualsiasi motivo, inoperante o insufficiente a ricomprendere totalmente i sinistri verificatisi.

6. Ai fini del risarcimento di cui al comma precedente faranno fede le scritture e le risultanze contabili dell'ACI, nonché le ricevute sottoscritte dalle guardie della Società al momento del ritiro dei plichi e/o contenitori da trasportare.
7. La Società si impegna a trasmettere all'ACI, entro dieci giorni dalla relativa sottoscrizione, copia dei rinnovi, nonché delle eventuali modifiche della polizza di cui alle premesse.

#### **ART.20 – DIFFIDA AD ADEMPIERE**

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, l'ACI, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale. In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

#### **ART.21 - PENALI E DETRAZIONI – ARBITRARIA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, qualora la Società non esegua o esegua parzialmente anche una sola delle prestazioni relative ai servizi oggetto del contratto ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti nel contratto e nel capitolato tecnico o in conformità alle disposizioni impartite dal Responsabile, l'ACI potrà applicare una penale variabile dal 2% (dueper cento) al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo mensile relativo al servizio interessato all'inadempienza in ragione della gravità dell'inadempimento, come di seguito specificato:

- prima inadempienza contrattuale	2%
- seconda inadempienza contrattuale	3%
- terza inadempienza contrattuale	4%
- quarta inadempienza contrattuale	5%
2. In aggiunta alle penali di cui al 1° comma, in caso di ritardi, sospensioni o interruzioni nel servizio da parte delle risorse dedicate, l'ACI potrà applicare una penale pari ad 1/3 del corrispettivo giornaliero se l'assenza è pari o inferiore ad un'ora e ad un importo pari al canone giornaliero se l'assenza è superiore ad un'ora.
3. Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di tre giorni, l'ACI ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto, senza bisogno di messa in mora, secondo quanto indicato nel successivo art.25
4. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l'ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art.22 che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 2° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno

subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

6. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI.
7. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dell'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

#### **ART.22 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni (dieci) da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata o immotivata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

#### **ART.23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto per colpa della Società.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

#### **ART.24 - RECESSO**

1. L'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
  - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trasferimento, riduzione o soppressione di uffici;
  - c) esito negativo del periodo di prova.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.
  3. L'ACI ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all'avvenuta riduzione del servizio.
  4. In entrambe le ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all'ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

#### **ART.25 - RISOLUZIONE**



3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e l'ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento della cauzione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
  - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
  - b) perdita, da parte della Società, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
  - c) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
  - d) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
  - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI, ai sensi del precedente articolo 20;
  - f) gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - g) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
  - h) gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
  - i) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
5. L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi resi effettivamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.
6. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.140 del D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**ART.26 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO**

1. La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D. Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, a dotarli dei dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.

*du*

*ambur*

5. L'ACI assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, mediante la predisposizione del Documento informativo, fornisce all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo.
6. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

#### **ART.27 - COSTI PER LA SICUREZZA**

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.81/2008, allo stato attuale, sono stati determinati, in € 25,00 annui.
2. Gli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurali, nonché gli accorgimenti indicati nel suddetto documento si presume siano sufficienti ad evitare le interferenze; in ogni caso, con il supporto del responsabile della sicurezza ACI ed in accordo con la società, saranno valutate eventuali ulteriori interferenze con altre attività e, ove necessario, determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi.

#### **ART.28 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs.n.196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui al presente atto.

#### **ART.29 – SEGRETO D'UFFICIO**

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

#### **ART.30 - CESSIONE DEL CONTRATTO**



1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

**ART.31 - CESSIONE DEL CREDITO**

1. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

**ART.32 - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ**

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
2. In caso di RTI, qualora si verificasse il fallimento della Società mandataria, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
3. In caso di fallimento della Società, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**ART.33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri contraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### ART.34 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

#### ART.35 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI.
2. A tal fine, la società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.

#### ART.36 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 nr. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il testo integrale del codice, al quale si rinvia, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, [www.aci.it](http://www.aci.it), nella sezione bandi di gara.
2. La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

Data

1 - DIC. 2015

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA  
Il Dirigente dell'Ufficio Provinciale ACI di CATANIA  
Unità Territoriale ACI di Catania  
Il Responsabile  
D.ssa Grazia Maria Grasso

LA SOCIETA'

SICURTRANSPORT S.p.A.  
IL CONSIGLIERE DELEGATO

Salvatore Finazzo  
*Salvatore Finazzo*

#### Postilla

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. la Società dichiara di conoscere e di approvare specificamente le condizioni di seguito elencate :

- Art. 6 Periodo di prova
- Art. 7 Servizi straordinari
- Art. 8 Variazioni del servizio
- Art. 12 Sciopero del personale
- Art. 16 Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 17 Verifiche e controlli in corso di esecuzione
- Art. 18 Obblighi della società
- Art. 18 Responsabilità della Società
- Art. 20 Diffida ad adempiere - Arbitraria sospensione del servizio
- Art. 21 Penali e detrazioni
- Art. 22 Garanzia definitiva
- Art. 23 Divieto di cessione del contratto
- Art. 24 Recesso
- Art. 25 Risoluzione
- Art. 29 Segreto d'ufficio
- Art. 30 Cessione del contratto
- Art. 33 Tracciabilità flussi finanziari
- Art. 34 Foro competente

*Salvatore*

Art. 35 Oneri fiscali e spese contrattuali  
Art.36 Codice di comportamento

Data

11 DIC. 2015

LA SOCIETA'

SICURTRANSPORT S.p.A.  
IL CONSIGLIERE DELEGATO

Salvatore Pinazzo  
*[Signature]*

AGENZIA DOTT.

Agenzia di Dott. ...	14/12/15	6318	3
Registro	20908	D. U. ...	
Prodotto			
Conduttore:acca	<input type="checkbox"/>		

*[Signature]*

*[Signature]*



## CAPITOLATO TECNICO (ALL. A)

### MODALITA' E CONDIZIONI OPERATIVE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

#### 1. Collegamento del sistema d'allarme

Il sistema d'allarme installato presso l'Ufficio deve essere sempre collegato sia telefonicamente che tramite ponte radio con la centrale operativa della Società.

In caso di segnalazione del sistema d'allarme, inviata grazie ai collegamenti telefonico e radio bidirezionale, la Società dovrà assicurare un intervento immediato con una propria autopattuglia.

Il personale della Società di vigilanza dovrà procedere alla disattivazione dell'allarme e ad una ispezione dei locali. Qualora fosse rilevata l'intrusione di persone non autorizzate le guardie dovranno immediatamente avvertire le Forze dell'Ordine e darne comunicazione al Direttore dell'U.P. Catania, Dott.ssa Grazia Maria Grasso e al Cassiere Principale, Sig. Goffredo Greco. Qualora si trattasse, invece, di un falso allarme del sistema anti-intrusione, le guardie dovranno procedere a riattivare l'impianto e a richiudere i locali della sede ACI.

Dell'intervento dovrà essere data immediata comunicazione all'Ufficio Provinciale, via fax e comunque non oltre le 24 ore. In caso contrario nessun addebito verrà riconosciuto.

La Società prende in consegna le chiavi dell'Ufficio Provinciale ACI.

La Società sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione o smarrimento delle stesse e si obbliga, in ogni caso, in quest'ultima ipotesi, a sostenere la spesa per la sostituzione delle relative serrature con altre nuove di fabbrica e di pari grado di sicurezza. Tale sostituzione verrà eseguita da Ditta incaricata dall'ACI.

#### 2 - Servizio di trasporto valori

##### 2.1 Programma operativo:

1. La Società dovrà assicurare il servizio di trasporto di plichi e contenitori, dalla stessa forniti gratuitamente, già sigillati, contenenti denaro ed altri valori, in conformità alle modalità stabilite nel presente articolo. Il servizio sarà assicurato a mezzo di Guardie Particolari Giurate nel numero e attraverso i mezzi e le strumentazioni previste dalla normativa di settore.
2. Le operazioni di prelievo dei plichi e/o contenitori sigillati avranno luogo presso l'Ufficio Provinciale ACI di Catania Via Sabotino n.3, nei giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14 circa.
3. Al fine del corretto espletamento del servizio, le guardie giurate della Società si presenteranno, nel luogo ed all'orario sopra indicati, ai funzionari dell'ACI all'uopo incaricati dal Dirigente e riceveranno in consegna i plichi e/o i contenitori sigillati contenenti i valori da trasportare ed i relativi documenti di accompagnamento.
4. All'atto della ricezione le guardie sottoscriveranno apposita ricevuta comprovante l'avvenuta consegna da parte degli incaricati ACI, nonché l'idoneità e l'integrità dei plichi e/o dei contenitori ricevuti.
5. Qualora, all'atto della consegna, i plichi e/o i contenitori sigillati risultassero manomessi o non regolarmente sigillati, le guardie stesse ne rifiuteranno la ricezione, richiedendo il Dirigente (o ad un suo incaricato) l'immediato ripristino dell'integrità; di ciò ne daranno sollecita comunicazione alla Società ed all'ACI.
6. Ultimate le operazioni di prelievo, le guardie giurate provvederanno a trasportare i plichi e/o contenitori sigillati alle destinazioni di seguito indicate :

- TRASPORTO VALORI DALL'UFFICIO PROVINCIALE A.C.I. DI CATANIA SITO IN VIA SABOTINO N. 3 – CATANIA ALLA SEDE CENTRALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SITO IN CORSO SICILIA N.30 – CATANIA;
- RECAPITO ALL'U.P. CATANIA DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E DEI BONIFICI EFFETTUATI.

Durante il trasporto le guardie non dovranno in nessun caso lasciare i valori incustoditi.

7. Giunte presso le banche e/o gli uffici postali sopra indicati, le guardie giurate provvederanno ad eseguire materialmente, presso i relativi sportelli, le operazioni di versamento ed ogni altra operazione che si rendesse necessaria, nonché a sottoscrivere, per ricevuta, i documenti predisposti a tal fine dagli Istituti bancari e dagli Uffici Postali.
8. Al termine delle suddette operazioni ed in ogni caso entro le ore 15:00 del giorno successivo, le guardie giurate provvederanno a riconsegnare all'ACI le ricevute ritirate dalle banche e dagli uffici postali.
9. Qualora per causa non dipendenti da ACI, non fosse possibile il deposito delle somme prelevate presso l'Agenzia indicata, la Società si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'ACI, a depositare i suddetti valori presso un proprio centro o altro locale e ad effettuare le operazioni entro le ore 10:00 del giorno successivo. In tal caso, la Società è responsabile di qualsiasi perdita secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.4).
10. In caso contrario, l'ACI eseguirà in danno della Società, a mezzo altra Ditta, le operazioni di cui al presente articolo. Del pari, sarà cura dell'ACI comunicare tempestivamente ogni causa che dovesse ritardare o impedire la consegna dei plichi alle guardie autorizzate al prelievo; la tempestiva comunicazione inibisce una eventuale pretesa economica della Società per il servizio non espletato.

## 2.2 Modifiche al programma

L'ACI si riserva la facoltà di modificare preventivamente giorni ed orari del servizio secondo le esigenze connesse allo svolgimento delle sue attività di istituto, dandone comunicazione tempestiva alla Società.

## 2.3 Consegna dei plichi

Gli incaricati ACI, prima di procedere alle operazioni di consegna dei plichi sigillati ai corrieri della Società, hanno la facoltà di provvedere alla loro identificazione.

I corrieri della Società sottoscriveranno apposita ricevuta a prova della consegna a loro effettuata e della integrità dei plichi.

Ove, all'atto della consegna, i plichi e/o i contenitori risultassero manomessi o non regolarmente sigillati, i corrieri stessi della Società ne rifiuteranno la ricezione e ne daranno sollecita comunicazione al Dirigente dell'Ufficio ACI.

## 2.4 Responsabilità

La Società assume in modo diretto ogni responsabilità nascente dal trasporto valori.

In caso di sinistro, per il risarcimento del danno, faranno fede le scritture contabili dell'ACI.

La Società si obbliga, altresì, in caso di sinistro, a rimborsare, nel termine massimo di 20 (venti) giorni, il controvalore dell'importo in denaro contante ed in valori bollati.

In ordine agli altri valori (assembli, ecc.) oggetto del sinistro, la Società si impegna ad espletare, a propria cura e spese, le pratiche di fermo e di recupero dei fondi dagli istituti bancari emittenti, ivi comprese eventuali procedure di ammortamento.

## 3 – Servizio di apertura dell'ufficio

La Società dovrà assicurare n.1 servizio al giorno di apertura dell'Ufficio ACI di Catania, sito via Sabotino n.3, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, entro le ore 7:20 e si occuperà del disinserimento del sistema anti intrusione. Sarà, quindi, necessario attendere fino all'arrivo di almeno un impiegato dell'Ufficio prima di lasciare la sede ACI e, comunque, non oltre le 7:45.

#### **4 – Servizio di trasporto e ritiro documenti c/o DTT Catania – Via Don giacomo Alberione 2 - Catania.**

Il servizio viene attivato dietro richiesta telefonica dell'Ufficio Provinciale ACI e va espletato nella stessa giornata.

\*\*\*\*\*

#### **Procedure operative**

Nel corso dello svolgimento del contratto, potranno essere definite diverse o ulteriori procedure operative, sulla base delle specifiche esigenze dell'Ufficio.

Le procedure operative costituiscono parte integrante del contratto e la loro violazione costituirà inadempimento contrattuale con la successiva applicazione della disciplina delle penali e della risoluzione del contratto.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DICHIARAZIONE D'OFFERTA PER I SERVIZI  
DI VIGILANZA PER L'UNITA' TERRITORIALE DI CATANIA**

Il/La sottoscritto/a SICURTRANSPORT S.p.A., (di seguito indicato/a come Società) codice fiscale n. 00119850824, partita IVA n. 00119850824 con sede in Palermo via Papa Sergio I, 48 tel. 091/6399111 rappresentato/a da Salvatore Finazzo nella sua qualità di Consigliere Delegato, si impegna ad effettuare il servizio di vigilanza e per l'Unità Territoriale ACI di CATANIA, formulando la presente offerta:  
trasporto valori (settemilasettecentocinquante/68)

**Corrispettivo complessivo annuo: € . 7.752,68**, IVA esclusa  
comprensivo di ogni onere e spesa, al netto dell'IVA, pari alla somma dei costi di cui alla seguente tabella:

SERVIZIO	QUANTITA' STIMATA	UNITA' DI MISURA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO
Collegamento sistema d'allarme	1 edificio/anno	Canone mensile	€ 65,00 (sessantacinque/00)	€ 780,00 (settecentoottanta/00)
Trasporto valori	253 trasporti	Costo unitario a trasporto	€ 19,23 (diciannove/23)	€ 4.865,19 (quattromilaottocentosessantacinque/19)
Vigilanza – Apertura ufficio	253 servizi di apertura	Tariffa oraria	€ 8,33 (otto/33)	€ 2.107,49 (duemilacentosette/49)
<b>Costo annuo per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</b>			€ 68,00 (sessantotto/00)	

La sottoscritta Società dichiara che:

- è consapevole che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti e l'indicazione del costo annuo per singola attività e/o del costo totale annuo, il costo unitario prevarrà sul costo annuo per singola attività e/o sul costo totale annuo e, di conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto costo totale complessivo offerto;
- è consapevole che, in caso di indicazione di offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- la presente offerta è irrevocabile e vincolante per 180 (centottanta) giorni dal momento della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- è consapevole che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per l'ACI;
- quanto risulta dalla lettera d'invito e dallo schema di contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per l'esatta

*dy*

*[Signature]*

valutazione delle stesse e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio;

- ha perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano il servizio, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono interessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che di ciò ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni onere e spesa;
- di aver adeguatamente tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza;
- di aver preso cognizione delle proprie responsabilità in merito all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto ed in particolare per quanto attiene la responsabilità per qualsiasi rischio connesso al servizio di trasporto valori anche per ciò che riguarda la copertura assicurativa;

Data Palermo, 17 giugno 2015

**SICURTRANSPORT S.p.A.**  
IL CONSIGLIERE DELEGATO  
*Salvatore Finazzo*

Timbro e Firma

*CF*

*pepe*

